

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA CASALBUTTANO ED UNITI E CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE E IL COMUNE DI CASALMORANO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UNITA' DI PERSONALE SIG. MATTEO STANGHELLINI, AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C4

TRA

l'Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone, rappresentata dal Presidente pro tempore prot. Gian Pietro Garoli

E

il Comune di Casalmorano, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Giuseppe Emilio Vezzini

PREMESSO CHE

- l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 permette agli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- l'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005) consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- il Consiglio di Stato (sez. In. 2141 del 25 maggio 2005) ha reso parere secondo cui la succitata disposizione, quale fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga all'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma I, del D.Lgs. n. 165/2001;
- la fonte regolamentare prevista per disciplinare il predetto utilizzo è individuata nella convenzione prevista dal comma I dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004;
- il Comune di Casalmorano ha avanzato, ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004 ed ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), richiesta di autorizzazione datata 10.1.2020, per l'utilizzo a tempo parziale, per 12 (dodici) ore settimanali, dell'unità di personale, Sig. Matteo Stanghellini, Agente di Polizia Locale (cat. C, pos. econ. C4) secondo le seguenti modalità:
 - ~ 12 (dodici) ore settimanali al di fuori del normale orario settimanale di lavoro ai sensi dell'art. I, co. 557, della legge n. 311/2004;
- la Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone, con deliberazione n. _____ del _____ ha provveduto ad approvare il protocollo d'intesa con il Comune di Casalmorano al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, Sig. Matteo Stanghellini, per un tempo di lavoro pari ad ulteriori 12 (dodici) ore settimanali al di fuori del normale orario settimanale di lavoro, il tutto con decorrenza dal 20.1.2020 sino al 31.12.2020;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.U./C.U.

DEL 11.1.2020

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
(dr. Raffaele Pio Grassi)



- la Giunta Comunale di Casalmorano, con deliberazione n. _____ del _____ ha provveduto ad approvare il medesimo protocollo d'intesa con l'Unione Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Casalmorano, del dipendente dell'Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone, Sig. Matteo Stanghellini, Agente di Polizia Locale.
2. Il presente accordo è finalizzato a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo un'economica gestione delle risorse umane.

ART. 2

Durata

1. Il presente accordo avrà decorrenza a partire dal 20.01.2020 e scadenza il 31.12.2020, salvo rinnovo o proroga, con le stesse modalità procedurali attuate per addivenire alla stipula.

ART.3

Tempo di lavoro

1. Il dipendente presterà al Comune di Casalmorano un tempo di lavoro pari ad ulteriori 12 (dodici) ore settimanali al di fuori del normale orario settimanale di lavoro.
2. La prestazione ex art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311, verrà espletata al di fuori dell'orario di servizio osservato dal dipendente presso l'Unione di provenienza, secondo la modulazione oraria disposta dal Comune utilizzatore.
3. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli Enti interessati, resta salva la facoltà di concordare eventuali deroghe all'orario previsto nel precedente comma del presente articolo compatibilmente alle esigenze organizzative e fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4

Rapporti finanziari

1. Per quanto riguarda le n. 12 (dodici) ore eccedenti il normale orario di lavoro settimanale, le stesse resteranno a totale carico del Comune di Casalmorano.

ART. 5

Cause di risoluzione

1. Il presente accordo potrà essere revocato, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento di comune accordo o per recesso unilaterale da parte di ciascun ente da comunicare a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

ART. 6
Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

ART. 7
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati, contenuti nel presente accordo, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
CASALBUTTANO ED UNITI E CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
IL PRESIDENTE
(prof. Gian Pietro Garoli)

PER IL COMUNE DI CASALMORANO
IL SINDACO
(Giuseppe Emilio Vezzini)